



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA - DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA REGIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 7, concernente le funzioni del Dirigente Generale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 ed in particolare l'art.20 in cui è stabilito che l'Assessore regionale per l'economia pone in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.
- VISTO** il D.A. n. 1720 del 28 settembre 2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n.43 del 14-10-2011, con il quale viene stabilito che la Ragioneria Generale della Regione provvede ad avviare, sulla base delle direttive impartite dall'Assessore Regionale per l'Economia, tutte le procedure necessarie alla dismissione della partecipazione della Regione Siciliana nella Italkali S.p.A.;
- VISTO** il D.D.G. n.1953 del 24 ottobre 2011 con il quale il Ragioniere Generale pro tempore ha approvato i documenti di gara (bando di gara-capitolato d'oneri-schema di contratto) nei quali è stata individuata quale procedura idonea la procedura ristretta ai sensi dell'art.55, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- VISTO** il Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n.44 del 4 novembre 2011, parte II e III;
- CONSIDERATO** che alla scadenza del termine fissato nel bando di gara, sono pervenute due domande di partecipazione, da parte di Meliorbanca S.p.A. - Gruppo BPER e da parte del costituendo RTI Unicredit S.p.A. e Irfis FinSicilia S.p.A. ;
- CONSIDERATO** che, verificata la conformità delle domande di partecipazione al bando di gara, la Stazione Appaltante ha ritenuto di dover invitare entrambi i partecipanti a presentare l'offerta come risulta dal verbale del 13 dicembre 2011, predisponendo la lettera d'invito che, condivisa dal Ragioniere Generale pro tempore, è stata inviata ai due partecipanti;
- VISTE** le lettere di invito ai due concorrenti – prott. 76133 e 76136 del 19 dicembre 2011 – in cui sono state specificate le condizioni e le modalità di partecipazione e lo svolgimento della

procedura ed in cui quale termine per la presentazione delle offerte è stato indicato il giorno 20 gennaio 2012 ore 12.00;

VISTO il D.R.G. n. 76 dell'1 febbraio 2012 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di Gara;

VISTO il verbale di gara del giorno 20 febbraio 2012 dal quale risulta che la Commissione di gara ha proceduto alle operazioni di gara in seduta pubblica, in presenza dei rappresentanti dei due concorrenti, ammettendo il costituendo RTI ed escludendo la Meliorbanca S.p.A. sulla considerazione che il plico contenente l'offerta era pervenuto oltre i termini previsti dalla lettera d'invito;

CONSIDERATO che nel verbale di gara la Commissione di gara, in relazione alla busta dell'offerente Meliorbanca S.p.A., ancorchè pervenuta oltre la scadenza del termine previsto dalla lettera d'invito, ha rilevato che la busta è pervenuta con involucro del corriere DHL express e " *che la busta all'interno è pervenuta non integra come risulta dalla dichiarazione del Sig. Renzo Abbate dell'Area Servizi generali allegata al plico* " ;

CONSIDERATO che sono venute meno le garanzie di autenticità dei documenti e la segretezza del loro contenuto e ciò in contrasto con i principi di segretezza e di *par condicio* dei partecipanti;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio – Roma, Sez III Quater, Sentenza 13 novembre 2008 n. 10142) ha stabilito che *"la necessità della presenza di almeno due offerte valide costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa"*;

CONSIDERATO che nella lettera d'invito a presentare l'offerta, trasmessa ai due concorrenti, questa Amministrazione al punto 10 lett. a), si è riservata la facoltà di sospendere e/o interrompere la procedura, nonché quella di non aggiudicare o stipulare il contratto, ancorchè in presenza di offerte, senza che i concorrenti e/o l'aggiudicatario potessero vantare pretese o diritti in merito, restando esclusa ogni forma di rimborso, indennizzo, risarcimento od altro esborso per la Regione;

RITENUTO di dover garantire una valutazione comparativa delle offerte nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il migliore raggiungimento dell'interesse pubblico;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all' annullamento in autotutela del D.D.G. n. 1953 del 24 ottobre 2011 e degli atti correlati e conseguenti;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

In virtù del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione e nel Pubblico Interesse, è annullato il D.D.G. n. 1953 del 24 ottobre 2011 con cui sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara, capitolato di gara e schema di contratto) volti alla selezione di un primario intermediario specializzato a cui affidare l'attività di assistenza nella gestione delle operazioni di collocamento della partecipazione azionaria della Regione Siciliana nella Società Italkali S.p.A. da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, con procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutti gli atti correlati e conseguenti;

ARTICOLO 2

Ai sensi di legge questa Stazione Appaltante provvederà a dare idonea pubblicità al presente provvedimento e alla indizione di una nuova gara con eguali modalità, oggetto ed importo a base d'asta;

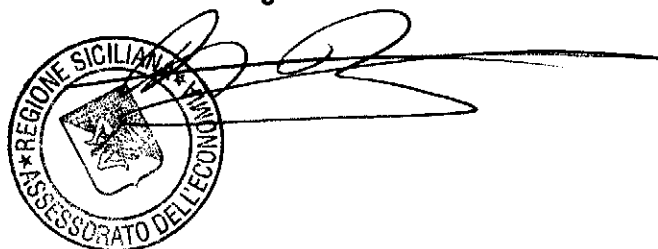
ARTICOLO 3

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze, ai sensi dell'art.62 della legge regionale 27 Aprile 1999, n. 10.

Palermo,

16 MAG. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Biagio Bossone



Il Dirigente del Servizio
Partecipazioni e Liquidazioni
Filippa Maria Palagonia

Il Dirigente dell'U.O. Liquidazioni
Sara Pellegrino